

ORIGINALE

Deliberazione N. 14
in data 31/05/2022



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - CONFERMA DEL REGOLAMENTO, DELL'ALIQUOTA UNICA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022

L'annoduemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
Ferraroni Cristina Sindaco	X	
1. Bigliardi Jimmy Consigliere	X	
2. Malpeli Isa Consigliere	X	
3. Zannoni Clara Consigliere	X	
4. Dall'Asta Davide Consigliere		X
5. Iemmi Juri Consigliere		X
6. Varuzza Veronica Consigliere	X	
7. Allodi Giovanni Consigliere	X	
8. Di Pietro Tommaso Consigliere	X	
9. Natale Fabio Consigliere		X
10. Lanfredi Nadia Consigliere	X	
11. Fomasari Mirco Consigliere	X	
12. Ubaldi Lisa Consigliere		X
	9	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

La Sig.ra Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA C.C. 14/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la Rag. Tinelli Luciana e nessun Consigliere chiede di intervenire;

PREMESSO che, questo Ente ha inteso avvalersi del rinvio dell'approvazione del Bilancio 2022/2024, il cui termine ultimo per l'approvazione, fissato dall'art.151 del T.U.267/2000 al 31 dicembre, per l'anno 2022 è posticipato al 31/05/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221 pubblicato in G.U. S.G. n. 305 del 24 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la proroga dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, al 31 marzo 2022;

-la Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 02/03/2022 avente per oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali", che recita "Facendo seguito alla circolare n. 97 del 22 dicembre 2021, si comunica che l'art. 3 comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locale. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022";

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

VISTI in particolare l'art.1, comma 3 del sopra richiamato DLgs. 360/1998, che dispone "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2" ed il successivo comma 3 *bis* che dispone che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e s. m.;

VISTO inoltre l'art.14, comma 8, del DLgs. 23 del 14.03.2011, come modificato dall'art.4, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 che dispone: "a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

DATO ATTO che il Comune di Poviglio ha istituito l'Addizionale Comunale all'Irpef dall'anno 2000;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 22 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) - Approvazione Regolamento e determinazione aliquota unica e soglia di esenzione con decorrenza dal 1.1.2020" con la quale è stato stabilito di fissare un'unica aliquota allo 0,8 per mille ed una soglia di esenzione fino a a euro 11 mila;

n.9 del 31/03/2021 "Conferma Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) - Approvazione Regolamento per l'anno 2021";

VERIFICATO che, per stimare il gettito iscritto nello schema di bilancio si è utilizzato il simulatore del Ministero - portale del Federalismo Fiscale, e prudenzialmente si è definita la previsione di 750.000,00 sulla base dei criteri contabili previsti dall'armonizzazione;

DATO ATTO che l'Amministrazione intende confermare per il 2022 la **aliquota fissata allo 0,8 per mille**, con la fascia di esenzione **fino a euro 11 mila**;

DATO ATTO altresì che, l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/05/2022 di "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022-2023-2024 - Aggiornamento del D.U.P. 2022-2024";

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario Affari Generali rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio della IV^a Commissione al Bilancio in data 19/05/2022 n. 2;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è stata resa disponibile dall'ente al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=u0_4lv18ajs;

CON VOTI n. 7 favorevoli, 2 contrari (Fornasari Mirco e Lanfredi Nadia), 0 astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'esercizio in corso, con decorrenza dall'1.1.2022, **l'aliquota unica**

dell'Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nella misura dello 0,8 per mille (zero, virgola, otto per mille);

2) DI CONFERMARE la soglia di esenzione per i redditi fino a € 11.000,00;

3) DI CONFERMARE il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, all'allegato "A" costituito da n. 8 articoli;

4) DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito istituzionale dell'Ente;

5) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. vo del 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012.

7) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che, l'organo collegiale, lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 7 favorevoli, 2 contrari (Fornasari Mirco e Lanfredi Nadia), 0 astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - CONFERMA DEL REGOLAMENTO, DELL'ALIQUTA UNICA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 12/05/2022

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,12/05/2022

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della sujestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE